

# Assicurazione sulla vita a premio unico a versamenti liberi con capitale rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



## Contopolizza Protetto Light

**Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)**

Data di realizzazione: 29 marzo 2021 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - [www.italiana.it](http://www.italiana.it), [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it); Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto della Società è pari a 701.498.150 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 643.871.793 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it) alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 265,8% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 956.403 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - pari a 359.817 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 161.917 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Quali sono le prestazioni?

#### Principali:

- **CONTOPOLIZZA PROTETTO LIGHT** è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico o unico ricorrente con capitale rivalutabile, le cui prestazioni sono collegate alla gestione separata "Prefin TOP" (Regolamento reperibile all'indirizzo [www.italiana.it](http://www.italiana.it)).
- **La prestazione in caso di vita** corrisponde nel caso di sopravvivenza dell'assicurato e dopo almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto, un importo pari al valore di disinvestimento (valore di riscatto) del capitale assicurato quale risulta alla data di richiesta da parte del Contraente.  
In caso di riscatto totale per:
  - 1) cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi consecutivi;
  - 2) acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli;
  - 3) grandi interventi chirurgici del Contraente,è comunque garantita la liquidazione di una prestazione non inferiore al capitale iniziale sottoscritto con i versamenti effettuati (al netto di eventuali riscatti parziali).
- **In caso di decesso** dell'Assicurato, la Società liquiderà il capitale maturato a tale data, garantendo comunque almeno il capitale iniziale assicurato. Nel caso in cui la data dell'evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto adeguando "pro-rata temporis" il capitale maturato nell'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell'evento. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato.

#### Opzioni:

- Opzione di "**Liquidazione ricorrente**"  
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere la liquidazione, ad ogni ricorrenza anniversaria, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione annuale riconosciuta sul contratto, esattamente come se si trattasse di una cedola. La liquidazione verrà effettuata esclusivamente quando, per effetto della rivalutazione, sul contratto dovesse risultare un importo superiore ai capitali inizialmente assicurati (eventualmente riproporzionati nel caso di riscatti parziali) di almeno 150,00 euro.

- Opzione di “**Conversione in rendita**”  
Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
  - a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
  - b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
  - c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.



### Che cosa **NON** è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste limitazioni di copertura.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<b>Denuncia:</b> la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella tabella “Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione”.
	<b>Prescrizione:</b> i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	<b>Erogazione della prestazione:</b> la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, riguardanti la residenza del Contraente od il trasferimento di questa presso un altro Stato, da cui consegue l'obbligo di pagamento di ulteriori importi secondo la normativa dello Stato di nuova residenza, possono comportare la riduzione dell'importo delle prestazioni nette del contratto.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico o di un premio unico anticipato di importo non inferiore a 1.200 euro annui (euro 100,00 su base mensile) e superiore a 1 milione di euro, compresi i diritti fissi e i caricamenti.</p> <p>I versamenti integrativi possono essere di importo non inferiore a 500,00 euro e non superiori a 100.000,00 euro per annualità assicurativa compresi i diritti fissi e i caricamenti.</p> <p>Contraente può variare (o anche azzerare) l'importo del versamento annuale pattuito nel piano sottoscritto in Proposta, e/o il frazionamento dello stesso.</p> <p>In ogni caso, il totale dei premi che può essere complessivamente versato sulla medesima polizza o su più polizze, da un unico Contraente, non può superare 2 milioni di euro. Il perfezionamento del versamento integrativo è comunque subordinato all'accettazione da parte della Società.</p> <p>Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata “Prefin Top”, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 7.500.000,00 euro su contratti collegati alla gestione separata “Prefin Top”. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.</p> <p>Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, avviene con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il primo premio ricorrente o gli eventuali versamenti aggiuntivi devono essere pagati con addebito sul conto corrente intestato al Contraente e acceso presso una filiale della Banca del Piemonte.</li> </ul>
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>- I premi ricorrenti successivi al primo possono essere versati anche tramite procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente dovrà versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l'importo relativo ai premi del primo trimestre.</p> <p><b>Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.</b></p>
<b>Rimborso</b>	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
<b>Sconti</b>	L'intermediario ha la facoltà di applicare sconti diminuendo il caricamento sul premio.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.
<b>Sospensione</b>	In deroga a quanto previsto all'art. 1924 secondo comma del Codice Civile, il mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, non comporta l'immediata risoluzione del contratto ma determina la sospensione della garanzia assicurativa, limitatamente al solo premio insoluto, per un periodo massimo di un anno.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato al netto delle spese di emissione effettivamente sostenute.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione effettivamente sostenute.
<b>Risoluzione</b>	Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento dei premi.



### Sono previsti riscatti o riduzioni?

**RISCATTO**     SI     NO

**RIDUZIONE**     SI     NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>Il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto stesso. Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato maturato alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato adeguando "pro-rata temporis" il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto.</p> <p>La Società si impegna, solo ed esclusivamente alle ricorrenze quinquennali del contratto, a corrispondere un valore di riscatto almeno pari alla somma dei capitali inizialmente originati alla sottoscrizione dei versamenti effettuati (eventualmente riproporzionati in base ai riscatti parziali già corrisposti). Salvo per vicende eccezionali legate alla situazione del Contraente, nessuna garanzia sul valore di riscatto è invece operante nelle altre annualità.</p> <p>Il riscatto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;</li> <li>✓ parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo che non potrà risultare inferiore a Euro 1.000,00 e continuerà ad essere annualmente rivalutato. Il riscatto parziale non limita il diritto ad effettuare successivi versamenti integrativi.</li> </ul> <p>Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quarta annualità di polizza, è prevista l'applicazione di una commissione di disinvestimento. Oltre il termine della quarta annualità di polizza il valore disponibile viene liquidato per intero.</p> <p>In caso di riscatto totale per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi consecutivi;</li> <li>2) acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli;</li> <li>3) grandi interventi chirurgici del Contraente;</li> </ol> <p>è comunque sempre garantita la liquidazione di una prestazione non inferiore al capitale iniziale sottoscritto con i versamenti effettuati (sempre al netto di eventuali riscatti parziali).</p>
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata "Prefin Top", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno, riscatti parziali o totali per un importo superiore a 8.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata "Prefin Top". Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
<b>Richieste di informazioni</b>	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". <b>Indirizzo:</b> Via Traiano, 18 – 20149 Milano <b>Numero Verde: 800-101313</b> (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001 E-mail: <a href="mailto:benvenutitaliana@italiana.it">benvenutitaliana@italiana.it</a>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche che intendono rendere possibile l'accumulo di un capitale con un profilo di rischio/rendimento orientato alla protezione e all'incremento dello stesso nel medio-lungo periodo



### Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del contraente:

- **costo di emissione:** 20 euro sul primo premio e 2 euro su ogni premio ricorrente successivo
- **costi per la liquidazione ricorrente della rivalutazione:** 2 euro per ogni operazione di liquidazione annua
- **costi per l'erogazione della rendita:** 1.25%
- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 23,93% con riferimento ad un premio versato pari a € 10.000,00.
- **caricamento proporzionale al premio:** Per ogni versamento effettuato sono previste spese di emissione ed acquisizione globalmente pari ad un'aliquota del premio stesso che dipende dall'ammontare dei premi complessivamente versati fino a quel momento, compreso quello in pagamento, al netto dei diritti fissi come sa seguente tabella:

Cumulo premi versati	Aliquota complessiva spese emissione
Compreso tra € 1.200,00 e € 9.999,99	4,00%
Compreso tra € 10.000,00 e € 14.999,99	3,00%
Compreso tra € 15.000,00 e € 49.999,99	2,50%
Compreso tra € 50.000,00 e € 99.999,99	2,00%
Compreso tra € 100.000,00 e € 499.999,99	1,00%
Superiore a € 499.999,99	0,10%

- **costo di riscatto:** costo fisso di € 5,00 per riscatto totale o parziale. Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quarta annualità di polizza, è prevista l'applicazione di una commissione di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi come da tabella che segue:

PENALITA' DI RISCATTO	
Anni trascorsi	% di penalità
2^ annualità	1,00%
3^ annualità	0,75%
4^ annualità	0,50%



### Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La misura dell'aliquota di rendimento annuale attribuita al contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario complessivo della Gestione Interna Separata "Prefin Top" una quota pari a 1,00 punto percentuale.

Ai fini della determinazione della prestazione in caso di vita e con riferimento al valore di riscatto, ad ogni ricorrenza quinquennale del contratto, e fino alla ricorrenza annuale successiva, viene garantito almeno il capitale iniziale relativo al premio unico e ai versamenti aggiuntivi (al netto di eventuali riscatti parziali e dei costi previsti dal contratto). Tale garanzia è operativa anche nelle casistiche presenti nella sezione "Quali sono le prestazioni?".

Nel caso di decesso, nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento del capitale rivalutato fino alla data di decesso, con il minimo del capitale iniziale relativo al premio unico e ai versamenti aggiuntivi (al netto di eventuali riscatti parziali e dei costi previsti dal contratto).

**Prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.**

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità

Dal 1° gennaio 2020 il Gruppo ha approvato la Politica in materia di investimenti sostenibili, che formalizza un framework, già parzialmente perseguito nella prassi, volto ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante il prodotto.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, in particolare attraverso: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Reale Group stabilisce, per le strategie sopra indicate, obiettivi, criteri qualitativi e limiti quantitativi per indirizzare gli investimenti e incorporare le logiche ESG all'interno dei propri portafogli.

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>IVASS o CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
-------------------------------	-----------------------------------------------------

<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato</b> con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it">commissione.garanziaassicurato@italiana.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a>.</p> <p>- <i>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i></p> <p><b>Mediazione per la conciliazione delle controversie:</b> In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.</p>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REGIME FISCALE**

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.</b></p> <p><b>Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni:</b> i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p> <p><b>Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall'Irpef:</b> i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta.</p>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Regime fiscale delle prestazioni:** le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, sia in caso di riscatto che in caso di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

**Fiscalità rendita:** nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario.

**Normativa Fatca e CRS:** la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense.

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti. In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNIVERSARIA IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.